

presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello circoscrizionale (tabella A) fra i magistrati, anche del pubblico ministero, che esercitano il loro ufficio nell'ambito della circoscrizione stessa.

« In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di una circoscrizione, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle ferrovie dello Stato, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nella circoscrizione, se questa comprenda provincie appartenenti a distretti diversi, purchè non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

« La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione ».

L'onorevole Amatucci ha proposto di aggiungere al secondo comma « e non siano già stati designati a rappresentanti di lista, con designazione debitamente partecipata ».

Metto prima a partito il testo del disegno di legge nei primi due commi proposti dalla Commissione, e coll'emendamento dell'onorevole Termini, accantonando la parte relativa agli scrutatori. Lo rileggo:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice-presidente, e di un segretario. Il presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello circoscrizionale (tabella A) fra i magistrati, anche del pubblico ministero, che esercitano il loro ufficio nell'ambito della circoscrizione stessa.

« In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di una circoscrizione, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata di riserva, a riposo od in posizione

ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle ferrovie dello Stato, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nella circoscrizione se questa comprenda provincie appartenente a distretti diversi, purchè non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni ».

(È approvato).

Metto a partito l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Amatucci, al secondo comma: « e non siano già stati designati a rappresentanti di lista, con designazione debitamente partecipata ».

(Non è approvato).

Metto a partito il 3° comma dell'articolo 48 così concepito:

« La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione ».

(È approvato).

Metto a partito l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Amatucci:

« Solo i funzionari in servizio possono esser designati a presidente o vice-presidente di una sezione elettorale del comune di nascita o di residenza ».

L'onorevole Amatucci ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Io non vorrei insistere su questo mio emendamento, e pregherei l'onorevole Guardasigilli di darmi affidamento che con una norma interna, e cioè con una circolare, richiami i primi presidenti a provvedere secondo quanto propongo, e cioè di non prescegliere elementi locali per la presidenza dei seggi.

PRESIDENTE. Questa non è una dichiarazione di voto; e poichè ella ha mantenuto il suo emendamento, lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'ultima parte dell'articolo 48 così concepita:

« Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.